

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 29

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

4 febbraio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 29/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 29/02	Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina	2
2006/C 29/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	6
2006/C 29/04	Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE — Richiesta di autorizzazione a mantenere la legislazione nazionale in deroga alle norme di una misura comunitaria di armonizzazione ⁽¹⁾	8
2006/C 29/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4099 — EQT IV/Daimler Chrysler Off-Highway) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	10
2006/C 29/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4116 — Apax/Tommy Hilfiger Corporation) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	11
2006/C 29/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB) ⁽¹⁾	12
2006/C 29/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4065 — BS Investments/MCC Sofipa/IP Cleaning) ⁽¹⁾	12
2006/C 29/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4086 — Charterhouse/Nocibé) ⁽¹⁾	13
2006/C 29/10	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4044 — Saab/Tietoenator/Tietosaab Systems JV) ⁽¹⁾	13
2006/C 29/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4035 — Telefónica/O2) ⁽¹⁾	14
2006/C 29/12	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio	15

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 febbraio 2006

(2006/C 29/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2061	SIT	tolar sloveni	239,46
JPY	yen giapponesi	143,05	SKK	corone slovacche	37,365
DKK	corone danesi	7,4646	TRY	lire turche	1,5970
GBP	sterline inglesi	0,67910	AUD	dollari australiani	1,6037
SEK	corone svedesi	9,2780	CAD	dollari canadesi	1,3821
CHF	franchi svizzeri	1,5549	HKD	dollari di Hong Kong	9,3565
ISK	corone islandesi	75,96	NZD	dollari neozelandesi	1,7482
NOK	corone norvegesi	8,0225	SGD	dollari di Singapore	1,9696
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 170,10
CYP	sterline cipriote	0,5739	ZAR	rand sudafricani	7,3328
CZK	corone ceche	28,524	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7221
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3330
HUF	fiorini ungheresi	251,07	IDR	rupia indonesiana	11 228,79
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,516
LVL	lats lettoni	0,6960	PHP	peso filippino	62,355
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,0030
PLN	zloty polacchi	3,8330	THB	baht thailandese	47,506
RON	leu rumeni	3,6072			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina

(2006/C 29/02)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso: «regolamento di base»⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005⁽²⁾, secondo la quale le importazioni di assi da stiro originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (in appresso: «paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 23 dicembre 2005 da tre produttori comunitari (in appresso: «denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria (oltre il 50 %) della produzione comunitaria totale di assi da stiro.

2. Prodotto

I prodotti che, secondo la denuncia, sarebbero oggetto di dumping sono assi da stiro, con o senza gambe, dotati o meno di piano aspirante, piano riscaldante e piano soffiante, comprensivi di bracciolo, e i loro componenti essenziali, ossia le gambe, il piano e il porta ferro, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (in appresso: «prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i denunzianti hanno determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato, come indicato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

Su tale base i margini di dumping risultano rilevanti.

4. Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese e dall'Ucraina hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

(i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), e nel formato indicato al paragrafo 7, del presente avviso:

— nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

— il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2005;

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

- il fatturato in valuta locale e il volume in unità delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2005;
- se la società intenda chiedere l'applicazione di un margine individuale ⁽¹⁾ (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione;
- con la trasmissione delle suindicate informazioni, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Qualora la società venga scelta a far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

(ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione.

⁽¹⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, per le società non incluse nel campione; ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale, nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato o con economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Le società incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori/esportatori dell'Ucraina, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

(i) Produttori esportatori dell'Ucraina e importatori

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione al più presto e comunque entro e non oltre il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia e, eventualmente, per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

(ii) Produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto richiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che in caso di applicazione del campionamento ai produttori/esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori/esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) *Raccolta delle informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d) *Selezione del paese terzo ad economia di mercato*

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America quale paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e l'Ucraina. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) *Status di impresa operante in un'economia di mercato*

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali stabiliti al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente

a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. **Termini**a) *Termini generali*(i) *Per la richiesta di questionari o altri formulari*

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(ii) *Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione*

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

(iii) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) *Termine specifico per quanto riguarda il campionamento*(i) *Le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte ad essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

- (ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse in un campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione stesso.

c) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e all'Ucraina. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

d) *Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale*

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la

corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05.

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2006/C 29/03)

Data della decisione: 21.9.2005

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 178/2005

Denominazione: Aiuto a favore delle imprese editrici consistente in un credito d'imposta per le spese di acquisto della carta utilizzata per prodotti editoriali in lingua italiana

Obiettivo: Favorire la diffusione della lingua italiana, il mantenimento della qualità della lingua scritta, il pluralismo dell'informazione e la diversità culturale

Base giuridica: Articolo 4, commi 181-186 e 189 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e articolo 1, comma 484 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)

Stanziamiento: 190 milioni di EUR (ovvero 95 milioni di EUR all'anno)

Intensità o importo dell'aiuto: 10 % equivalente lordo delle spese sostenute per l'acquisto di carta utilizzata per la pubblicazione di prodotti editoriali in lingua italiana

Durata: Fino al 31 dicembre 2006 (anni 2005 e 2006)

Altre informazioni: Impegno dello Stato membro a presentare relazioni relative all'applicazione del regime

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 24.10.2005

Stato membro: Francia (Martinica)

Aiuto n.: N 202/2004

Denominazione: Partecipazione a società di capitale di rischio — Regime quadro della Martinica

Obiettivo: Aiuto regionale, aiuti al capitale di rischio

Stanziamiento: 610 000 EUR

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 29.9.2005

Stato membro: Italia

Aiuto n.: N 224/2005, N 225/2005, N 226/2005, N 227/2005 e N 228/2005

Denominazione: Integrazione della definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 nei regimi di aiuti di Stato esistenti: N 715/1999 (caso N 224/05); N 445/2000 (caso N 225/05); N 747/1997 (caso N 226/05); N 710/1999 (caso N 227/05); N 214/2003 ex N 288/96 (caso N 228/05)

Base giuridica: Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 22.8.2005

Stato membro: Spagna (*Comunidad de Madrid*)

Aiuto n.: N 359/2005

Denominazione: Aiuti agli investimenti nelle regioni assistite della *Comunidad de Madrid*. Proroga del regime di aiuti esistente N 431/2000

Obiettivo: Sviluppo regionale (tutti i settori)

Base giuridica: «Orden 91/2005 de 12 de enero de 2005, por la que se modifica y prorroga la Orden 5135/2004, de 1 de junio, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se regula el programa de reactivación empresarial de la Comunidad de Madrid»

Stanziamiento: 8 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Dal 10 % al 20 % equivalente sovvenzione lordo. Maggiorazione del 10 % per le PMI

Durata: Dall'1.10.2005 al 31.12.2006

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data di adozione della decisione: 12.12.2005

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: N 474/2005

Denominazione: Modifiche al regime di aiuti relativo agli obblighi in materia di energie rinnovabili

Obiettivo: Tutela ambientale (elettricità)

Base giuridica: Renewables Obligation Order 2006

Stanziamiento: Circa 100 milioni di GBP (149 milioni di EUR) all'anno

Durata: 6 anni

Altre informazioni: Relazioni annuali

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data della decisione: 2.3.2005

Stato membro: Repubblica Ceca (l'intero territorio)

Aiuto n.: N 535/2004

Denominazione: Centri di ricerca fondamentale

Obiettivo: aiuto R&S (nessun settore specifico)

Base giuridica: Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji

Stanziamiento: 1,2 miliardi CZK (39,5 milioni di EUR) complessivamente

Intensità o importo dell'aiuto: fino al 100 %

Durata: fino al 31 dicembre 2011

Il testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, senza i dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE**Richiesta di autorizzazione a mantenere la legislazione nazionale in deroga alle norme di una misura comunitaria di armonizzazione**

(2006/C 29/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il 5 dicembre 2005 la Repubblica ceca ha chiesto, mediante notifica, di poter mantenere le norme della legislazione nazionale sulla commercializzazione di concimi contenenti cadmio, legislazione che era in vigore da una data precedente a quella di adesione della Repubblica ceca all'Unione europea e che si discosta dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi ⁽¹⁾.
2. All'atto dell'adesione all'Unione europea, nel maggio 2004, la Repubblica ceca aveva valori limite giuridicamente vincolanti sulla concentrazione di cadmio nei concimi minerali. Poiché a quel tempo non venne presentata nessuna richiesta di mantenimento delle norme nazionali, nel trattato di adesione non è stata perciò concessa alcuna deroga.
3. Le norme nazionali ⁽²⁾ proibiscono la commercializzazione sul territorio della Repubblica ceca di concimi minerali fosforosi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 50 mg/kg P₂O₅.
4. Secondo l'articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, così come sostituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, gli Stati membri non possono, per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio, proibire, limitare o impedire la commercializzazione di concimi marcati «concimi CE» e conformi alla relativa legislazione. Il limite nazionale ceco sul cadmio nei fertilizzanti contraddice dunque la libera circolazione di concimi di «tipo CE» regolati dalle suddette norme.
5. Il decreto ceco 209/2005, in vigore dall'1 giugno 2005, sospende l'applicazione della attuale legislazione nazionale ai concimi di «tipo CE» e limita l'applicazione del limite sul cadmio ai concimi nazionali.
6. Con la notifica in questione, le autorità ceche chiedono alla Commissione di essere autorizzate ad applicare il limite sul tenore di cadmio anche ai concimi di «tipo CE».
7. L'articolo 95, paragrafo 4, prevede che se, dopo l'adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d'armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali per ragioni importanti (v. articolo 30) o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento.
8. La Commissione, entro 6 mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
9. L'autorità ceca giustifica la sua richiesta richiamandosi alle risultanze della relazione di valutazione dei rischi dal titolo «*Study to assess risks to the environment and health resulting from the use of phosphate fertilizers containing cadmium*» basato sulla metodologia dell'ERM ⁽³⁾, secondo cui, in base ai dati disponibili, il valore PEC (concentrazione prevedibile nell'ambiente) del cadmio nei concimi minerali della Repubblica ceca raggiunge lo 0,93 del valore PNEC (concentrazione prevedibile senza effetti) per un concime con un contenuto di cadmio di 50 mg Cd/kg P₂O₅ (limite nazionale prima dell'adesione all'UE). Rischi per l'ambiente esisterebbero se il valore superasse 50 mg. Inoltre, è necessario un limite superiore di 50 mg CD/kg P₂O₅ per impedire l'accumulo di cadmio nel terreno a livelli rischiosi per l'ambiente e la salute umana attraverso la catena alimentare.

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, p. 1.

⁽²⁾ Decreto n. 474/2000 che fissa i requisiti dei concimi.

⁽³⁾ L'ERM è un consulente che ha definito una serie di metodi per valutare, a nome della Commissione, i rischi del cadmio.

10. La Repubblica ceca ritiene dunque necessario, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE mantenere le norme nazionali sul cadmio nei concimi fino all'approvazione di una legislazione UE in materia. Secondo la Repubblica ceca, il presente regolamento nazionale è giustificato da ragioni importanti ai sensi dell'articolo 30 del trattato CE e relative alla protezione dell'ambiente.

11. Non si terrà conto di eventuali osservazioni sulla notifica della Repubblica ceca pervenute alla Commissione 30 giorni dopo la pubblicazione della presente notifica.

12. Il testo integrale della valutazione del rischio del cadmio nei concimi della Repubblica ceca è disponibile al sito web della Commissione al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/cadmium/reports_en.htm

13. Ulteriori informazioni riguardo alla richiesta della Repubblica ceca sono ottenibili presso:

Ing. Michaela Budňáková
Department of plant commodities
Ministry of Agriculture
Těšnov 17
CZ-117 05 Prague 1
Tel. 420 221 812 071
Fax 420 221 812 951
e-mail: Michaela.budnakova@mze.cz

Persona di contatto presso la Commissione europea:

European Commission
Directorate-General Enterprise and Industry
Mr Philippe Brunerie
Unit G2 Chemicals
Avenue des Nerviens 105
B-1040 Brussels
Tel. (32-2) 295 21 99
Fax (32-2) 295 02 81
e-mail: Entr-Chemicals@cec.eu.int

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4099 — EQT IV/Daimler Chrysler Off-Highway)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 29/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 26.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione EQT IV Ltd («EQT», GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'unità della DaimlerChrysler Off-Highway («DCOH», attualmente appartenente a DaimlerChrysler AG, Germania) mediante acquisto di azioni o quote e di elementi dell'attivo.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - EQT: private equity,
 - DCOH: motori diesel e relative parti per applicazioni off-highway (marina, produzione di energia, ecc), alberi motore per veicoli a motore.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4099 — EQT IV/Daimler Chrysler Off-Highway, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4116 — Apax/Tommy Hilfiger Corporation)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 29/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 26.1.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Elmira BV2, un fondo di investimento gestito da Apax Partners Holdings Limited (APHL, GB) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Tommy Hilfiger Corporation e controllate (THC, Hong Kong) mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per APHL: gestione di fondi di tipo private equity,

— per THC: produzione e vendita di abbigliamento per uomo, donna e bambini.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4116 — Apax/Tommy Hilfiger Corporation, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB)**

(2006/C 29/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4067. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4065 — BS Investimenti/MCC Sofipa/IP Cleaning)**

(2006/C 29/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 26.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4065. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4086 — Charterhouse/Nocibé)**

(2006/C 29/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4086. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4044 — Saab/Tietoenator/Tietosaab Systems JV)**

(2006/C 29/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 30.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4044. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.4035 — Telefónica/O2)**

(2006/C 29/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 10.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4035. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2006/C 29/12)

Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2006

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2006

	EUR	CZK	DKK	EEK	CYP	LVL	LTL	HUF	MTL
1 EUR =	1	28,7220	7,46125	15,6466	0,573759	0,696045	3,45280	250,706	0,429300
1 CZK =	0,0348165	1	0,259775	0,544760	0,0199763	0,0242339	0,120214	8,72872	0,0149467
1 DKK =	0,134026	3,84949	1	2,09705	0,0768985	0,093288	0,462764	33,6011	0,0575373
1 EEK =	0,0639116	1,83567	0,476861	1	0,0366699	0,0444854	0,220674	16,0231	0,0274373
1 CYP =	1,74289	50,0593	13,0042	27,2703	1	1,21313	6,01786	436,954	0,748223
1 LVL =	1,43669	41,2645	10,7195	22,4793	0,824313	1	4,96060	360,187	0,616770
1 LTL =	0,289620	8,31847	2,16093	4,53157	0,166172	0,201589	1	72,6096	0,124334
1 HUF =	0,00398873	0,114564	0,0297609	0,0624101	0,00228857	0,00277634	0,0137723	1	0,00171236
1 MTL =	2,32937	66,9043	17,3800	36,4468	1,33650	1,62135	8,04286	583,989	1
1 PLN =	0,261773	7,51865	1,95316	4,09586	0,150195	0,182206	0,903851	65,6282	0,112379
1 SIT =	0,0041756	0,119931	0,0311552	0,0653339	0,00239579	0,0029064	0,0144175	1,04685	0,00179258
1 SKK =	0,0266725	0,766087	0,19901	0,417334	0,0153036	0,0185653	0,0920948	6,68696	0,0114505
1 SEK =	0,107399	3,08471	0,80133	1,68043	0,0616211	0,0747545	0,370827	26,9256	0,0461064
1 GBP =	1,45776	41,8698	10,8767	22,8090	0,836403	1,014670	5,03335	365,470	0,625816
1 NOK =	0,124430	3,57388	0,928405	1,94691	0,0713929	0,0866091	0,429632	31,1954	0,0534179
1 ISK =	0,0134081	0,385107	0,100041	0,209791	0,00769302	0,00933264	0,0462955	3,36149	0,00575609
1 CHF =	0,645402	18,5372	4,81550	10,0983	0,370305	0,449229	2,22844	161,806	0,277071

	PLN	SIT	SKK	SEK	GBP	NOK	ISK	CHF
1 EUR =	3,82010	239,487	37,4918	9,31108	0,685984	8,03664	74,5818	1,54942
1 CZK =	0,133003	8,33810	1,30533	0,324179	0,0238836	0,279808	2,59668	0,0539455
1 DKK =	0,511992	32,0974	5,02487	1,24793	0,0919396	1,07712	9,99589	0,207663
1 EEK =	0,244149	15,3060	2,39616	0,595087	0,0438424	0,513635	4,76665	0,0990262
1 CYP =	6,65802	417,400	65,3442	16,2282	1,19560	14,0070	129,988	2,70048
1 LVL =	5,48829	344,068	53,8640	13,3771	0,985545	11,5461	107,151	2,22604
1 LTL =	1,10638	69,3602	10,8584	2,69668	0,198675	2,32757	21,6004	0,448744
1 HUF =	0,0152373	0,955248	0,149545	0,0371394	0,00273621	0,0320560	0,297487	0,00618023
1 MTL =	8,89844	557,854	87,3324	21,6890	1,59791	18,7203	173,729	3,60918
1 PLN =	1	62,6912	9,81436	2,43739	0,179572	2,10378	19,5235	0,405597
1 SIT =	0,0159512	1	0,156551	0,0388793	0,00286439	0,0335577	0,311423	0,00646976
1 SKK =	0,101892	6,38771	1	0,24835	0,0182969	0,214357	1,98928	0,041327
1 SEK =	0,410275	25,7206	4,02658	1	0,0736739	0,863126	8,01001	0,166406
1 GBP =	5,56879	349,114	54,6541	13,5733	1	11,7155	108,722	2,25869
1 NOK =	0,475336	29,7994	4,66511	1,15858	0,0853571	1	9,28023	0,192795
1 ISK =	0,0512203	3,21106	0,502694	0,124844	0,00919774	0,107756	1	0,0207748
1 CHF =	2,46550	154,565	24,1973	6,00939	0,442735	5,18686	48,1352	1

1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
2. Il periodo di riferimento è:
 - il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo,
 - il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo,
 - il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo,
 - il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.
